

## REGOLAMENTO (CE) N. 361/98 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 265/98 relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),considerando che il regolamento (CE) n. 265/98 della Commissione<sup>(2)</sup> ha indetto una gara per la consegna di un aiuto alimentare di prodotti lattiero-caseari; che occorre pertanto modificare alcune condizioni nell'allegato dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La nota 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 265/98 viene sostituita dalla nota seguente:

«<sup>(3)</sup> Il fornitore, trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:

- certificato sanitario rilasciato da un organismo ufficiale attestante che il prodotto è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti, controllate da personale tecnico specializzato. Il certificato deve indicare la temperatura e la durata della pastorizzazione (A2: trattamento UHT: 110 °C/228" o 114 °C/130" o 120 °C/60 o 140 °C/25") la temperatura e la durata nella torre di essiccamento per aspersione, nonché la data di scadenza per il consumo;
- certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i 12 mesi precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 63.